



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro ⁽¹⁾** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/700 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante duecentosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda** 22
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/701 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/698 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce nell'allegato II un elenco completo delle combinazioni esistenti di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti alla data del 4 agosto 2014.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, chiunque poteva notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto figurante nell'allegato II, parte 2, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Poiché tale termine è scaduto, la parte 2 dell'allegato II e l'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento sono divenuti obsoleti ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 ⁽³⁾ della Commissione, che stabilisce la non approvazione di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.
- (3) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e risultate conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e soppresse dalla parte 2 di tale allegato.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, è stato pubblicato un invito in base al quale chiunque avesse un interesse avrebbe potuto notificare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Una notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, riguardante il pentaossocloruro di dialluminio destinato all'uso nel tipo di prodotto 2, è stata presentata entro il termine ed è risultata conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1062/2014. Questa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto deve pertanto essere inclusa nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbe essere designata l'autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto di cui al considerando 3 e 4.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).

- (6) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali dal 4 agosto 2014 è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione non rientrano più nel programma di riesame, e pertanto non devono più essere riportate nell'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (7) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, elencate nell'allegato II, parte 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che non sono state notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul riesame, dovrebbero essere soppresse dalla parte 2 di tale allegato. La parte 2 di tale allegato diviene pertanto obsoleta e dovrebbe essere soppressa.
- (8) Di conseguenza, la parte 1 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, unica parte rimanente dell'allegato II, dovrebbe essere intitolata «allegato II» e i riferimenti all'articolo 14, paragrafo 3, e alla parte 1 dell'allegato II vanno soppressi.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) l'articolo 17 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.»;
 - b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;»;
- 3) all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;
 - c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.»;
- 4) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO II

COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 3 FEBBRAIO 2017

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 3 febbraio 2017, escludendo qualsiasi nanomateriale diverso da quelli espressamente menzionati alle voci 1017, 1019 e 1023

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1	Formaldeide	DE	200-001-8	50-00-0		x	x															x	
6	Ossido di 2-(2-butossietossi) etile e 6-propilpiperonile (Piperonilbutossido/PBO)	EL	200-076-7	51-03-6															x				
9	Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7		x				x			x		x	x						x	
36	Etanolo	EL	200-578-6	64-17-5	x	x		x															
37	Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6		x	x	x	x	x					x	x							
43	Acido salicilico	NL	200-712-3	69-72-7		x	x	x															
45	Propan-1-olo	DE	200-746-9	71-23-8	x	x		x															
52	Ossido di etilene	N	200-849-9	75-21-8		x																	
60	Acido citrico	BE	201-069-1	77-92-9	x																		
69	Acido glicolico	NL	201-180-5	79-14-1		x	x	x															
70	Acido peracetico	FI	201-186-8	79-21-0											x	x							
71	Acido L-(+)-lattico	DE	201-196-2	79-33-4		x	x	x		x													
79	(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo [2,3-h]cromen-6-one (Rote none)	UK	201-501-9	83-79-4														x					

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
85	Simclosene	UK	201-782-8	87-90-1		x	x	x	x						x	x						
92	Bifenil-2-olo	ES	201-993-5	90-43-7							x		x	x								
113	Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale (Aldeide cinnamica)	UK	203-213-9	104-55-2		x																
117	Geraniolo	FR	203-377-1	106-24-1															x	x		
122	Gliossale	FR	203-474-9	107-22-2		x	x	x														
133	Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)	DE	203-768-7	110-44-1						x												
154	Clorofene	N	204-385-8	120-32-1		x	x															
171	2-fenossietanolo	UK	204-589-7	122-99-6	x	x		x		x							x					
172	Cetilpiridinio cloruro	UK	204-593-9	123-03-5		x																
179	Biossido di carbonio	FR	204-696-9	124-38-9																x		
180	Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)	PT	204-708-2	124-65-2															x			
185	Tosilcloramide sodica (Tosilcloramide sodica — Cloramina T)	ES	204-854-7	127-65-1		x	x	x	x													
187	Dimetilditiocarbammato di potassio	UK	204-875-1	128-03-0									x		x	x						
188	Dimetilditiocarbammato di sodio	UK	204-876-7	128-04-1									x		x	x						
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4	x	x	x	x		x	x		x	x			x					
206	Thiram	BE	205-286-2	137-26-8									x									

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
210	Metam-sodio	BE	205-293-0	137-42-8									x		x								
227	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)	ES	205-725-8	148-79-8							x		x	x									
235	Diuron	DK	206-354-4	330-54-1							x			x									
239	Cianammide	DE	206-992-3	420-04-2			x												x				
253	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiazidiazina -2-tione(Dazomet)	BE	208-576-7	533-74-4						x						x							
283	Terbutrina	SK	212-950-5	886-50-0							x		x	x									
288	N-(Diclorofluorometiltio)-N', N'-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluanide)	UK	214-118-7	1085-98-9							x											x	
292	(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)	DE	214-619-0	1166-46-7															x				
321	Monolinuron	UK	217-129-5	1746-81-2		x																	
330	N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (Diammina)	PT	219-145-8	2372-82-9		x	x	x		x		x			x	x	x						
336	2,2'-ditiobis[N-metilbenzamide] (DBTMA)	PL	219-768-5	2527-58-4						x													
339	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	ES	220-120-9	2634-33-5		x				x			x		x	x	x						
341	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	SI	220-239-6	2682-20-4						x					x	x							

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
346	Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	UK	220-767-7	51580-86-0		x	x	x	x						x	x						
345	Troclosene sodico	UK	220-767-7	2893-78-9		x	x	x	x						x	x						
348	Etilsolfo di mecatronio (MES)	PL	221-106-5	3006-10-8	x																	
359	(Etilendiossi)dimetanolo (prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGFform))	PL	222-720-6	3586-55-8		x				x					x	x	x					
365	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2		x	x			x	x		x	x			x					
368	3-cloroallilcloruro di metenamina (CTAC)	PL	223-805-0	4080-31-3						x						x	x					
377	2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanolo (HHT)	PL	225-208-0	04/04/4719						x					x	x	x					
382	Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)	ES	226-408-0	5395-50-6		x				x					x	x	x					
392	Ditiocianato di metilene	FR	228-652-3	6317-18-6												x						
393	1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)	PL	229-222-8	6440-58-0						x							x					
397	Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)	IT	230-525-2	7173-51-5	x	x	x	x		x				x	x	x						

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4		x		x	x				x		x							
1023	Argento, come nanomateriale	SE	231-131-3	7440-22-4		x		x					x									
405	Diossido di zolfo	DE	231-195-2	05/09/7446				x														
424	Bromuro di sodio	NL	231-599-9	7647-15-6		x									x	x						
432	Ipoclorito di sodio	IT	231-668-3	7681-52-9	x	x	x	x	x						x	x						
434	Tetrametrina	DE	231-711-6	7696-12-0															x			
439	Perossido di idrogeno	FI	231-765-0	7722-84-1											x	x						
444	7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)	PL	231-810-4	7747-35-5						x							x					
450	Nitrato d'argento	SE	231-853-9	7761-88-8	x																	
453	Perossodisolfato di disodio/Per-solfato di sodio	PT	231-892-1	7775-27-1				x														
455	Ipoclorito di calcio	IT	231-908-7	7778-54-3		x	x	x	x						x							
457	Cloro	IT	231-959-5	7782-50-5		x			x						x							
458	Solfato di ammonio	UK	231-984-1	7783-20-2											x	x						
1016	Cloruro di argento	SE	232-033-3	7783-90-6	x	x				x	x		x	x	x							
473	Piretrine e piretroidi	ES	232-319-8	8003-34-7															x	x		
491	Diossido di cloro	PT	233-162-8	10049-04-4		x	x	x	x						x	x						
494	2,2-dibromo-2-cianoacetamide (DNBPA)	DK	233-539-7	10222-01-2		x		x		x					x	x	x					
501	Carbendazim	DE	234-232-0	10605-21-7								x		x	x							

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1022	Pentaidrossocloruro di dialluminio	NL	234-933-1	12042-91-0		x																
515	Bromuro di ammonio	SE	235-183-8	12124-97-9											x	x						
522	Zinco piritione (piritione zinco)	SE	236-671-3	13463-41-7		x				x	x		x	x							x	
524	Dodecilguanidina, monoclorigrato	ES	237-030-0	13590-97-1						x					x							
526	2-bifenilato di potassio	ES	237-243-9	13707-65-8						x			x	x			x					
529	Cloruro di bromo	NL	237-601-4	13863-41-7											x							
531	(Benzilossi)metanolo	UK	238-588-8	14548-60-8						x							x					
541	p-cloro-m-cresoloato di sodio	FR	239-825-8	15733-22-9	x	x	x			x			x				x					
550	Acido D-gluconico, composto con N,N''- bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2:1) (CHDG)	PT	242-354-0	18472-51-0	x	x	x															
554	p-[(diiodometil)solfonil]toluene	UK	243-468-3	20018-09-1						x	x		x	x								
559	Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCMTB)	N	244-445-0	21564-17-0									x			x						
562	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina)	EL	245-387-9	23031-36-9															x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
563	(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (Sorbato di potassio)	DE	246-376-1	24634-61-5						x												
566	α , α' , α'' -trimetil-1,3,5-triazina-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo (HPT)	AT	246-764-0	25254-50-6		x				x					x		x					
571	2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)	UK	247-761-7	26530-20-1						x	x		x	x	x		x					
577	Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	ES	248-595-8	27668-52-6		x					x		x									
588	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (BCDMH/bromoclorodimetilidantoina)	NL	251-171-5	32718-18-6		x									x	x						
590	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)	DE	251-835-4	34123-59-6							x			x								
597	1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)	DE	252-615-0	35554-44-0			x															
599	Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoassazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)	UK	252-626-0	35575-96-3															x			
606	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di α -ciano-3-fenossibenzile (Cifetrina)	EL	254-484-5	39515-40-7															x			
608	Cloruro di dimiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil]ammonio	PL	255-451-8	41591-87-1									x									

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
609	Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)	UK	255-953-7	42822-86-6																x		
614	(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan-carbossilato (Cipermetrina)	BE	257-842-9	52315-07-8															x			
618	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropan-carbossilato di 1-etinil-2-metilpent-2-enile (Empentrina)	BE	259-154-4	54406-48-3															x			
619	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	DK	259-627-5	55406-53-6							x		x	x								
620	Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8		x				x					x	x						
648	4,5-Dicloro-2-ottisotiazol-3(2H)one (4,5-Dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT])	N	264-843-8	64359-81-5							x		x	x	x							
656	3,3'-metilenbis[5-metilossazolidina] (Ossazolidina/MBO)	AT	266-235-8	66204-44-2		x				x					x	x	x					
667	Cloruro di alchil (C ₁₂₋₁₈) dime-tilbenzilammonio (ADBAC (C ₁₂₋₁₈))	IT	269-919-4	68391-01-5	x	x	x	x						x	x	x						x
671	Cloruro di alchil (C ₁₂₋₁₆) dime-tilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C ₁₂ -C ₁₆))	IT	270-325-2	68424-85-1	x	x	x	x						x	x	x						x

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
673	Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C ₈₋₁₀)]	IT	270-331-5	68424-95-3	x	x	x	x	x	x				x	x	x						
690	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₈ -alchil-dimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-one 1,1-diossido (1:1) (ADBAS)	MT	273-545-7	68989-01-5		x		x														
691	N-(idrossimetil)glicinato di sodio	AT	274-357-8	70161-44-3						x												
692	Ammine, C ₁₀₋₁₆ -alchil-dimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2				x														
693	Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	SI	274-778-7	70693-62-8		x	x	x	x													
701	Monoperossifalato di magnesio esaidrato (MMPP)	PL	279-013-0	84665-66-7		x																
1015	Estratto di margosa	DE	283-644-7	84696-25-3																x		
1024	Estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico	DE	283-644-7	84696-25-3																x		
724	Cloruro di alchil (C ₁₂ -C ₁₄) dimetilbenzilammonio (ADBAC (C ₁₂ -C ₁₄))	IT	287-089-1	85409-22-9	x	x	x	x						x	x	x						x
725	Cloruro di alchil (C ₁₂ -C ₁₄) dimetil(etilbenzil)ammonio (ADEBAC (C ₁₂ -C ₁₄))	IT	287-090-7	85409-23-0	x	x	x	x						x	x	x						X»

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
731	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto	ES	289-699-3	89997-63-7															x			
744	Lavanda, <i>Lavandula ibrida</i> , estratto/olio di lavanda	PT	294-470-6	91722-69-9																x		
779	Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C ₁₂ -C ₁₄ -alchil) propilendiammina (Glucopratamina)	DE	403-950-8	164907-72-6		x		x														
785	Acido 6-(ftalimmido)perossisanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	x	x	x	x														
791	2-butyl-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)	CZ	420-590-7	04/07/4299						x	x		x	x			x					
792	Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)	DE	420-970-2	92047-76-2	x	x		x														
811	Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	SE	422-570-3	265647-11-8	x	x		x			x		x									
794	2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile/Icaridina (Icaridina)	DK	423-210-8	119515-38-7																x		
797	cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)	PL	426-020-3	51229-78-8						x							x					
800	[2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemato (Imiprotrina)	UK	428-790-6	72963-72-5															x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
807	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-il-metil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidin)	DE	433-460-1	210880-92-5																			
952	<i>Bacillus sphaericus</i> diverso da <i>Bacillus sphaericus</i> 2362, ceppo ABTS-1743	IT	Microrganismo	143447-72-7															x				
955	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> sierotipo H14, diverso da ceppi AM65-52 e SA3 A	IT	Microrganismo	Non applicabile															x				
957	<i>Bacillus subtilis</i>	DE	Microrganismo	Non applicabile			x																
939	Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non applicabile		x	x	x	x														
813	Acido perossottanoico	FR	Non applicabile	33734-57-5		x	x	x															
1014	Zeolite d'argento	SE	Non applicabile	Non applicabile		x		x	x		x		x										
152	Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x								
459	Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile	x	x				x	x		x	x	x								
777	Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con cloro (DCEMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x								

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
810	Vetro di fosfato di argento	SE	Non disponibile	308069-39-8		x					x		x									
824	Zeolite d'argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0		x		x	x		x		x									
1013	Zeolite d'argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7		x		x	x		x		x									
1017	Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)	SE	Non disponibile	Non disponibile									x									
1019	Diossido di silicio (come nanomateriale costituito da aggregati e agglomerati)	FR	Non disponibile	68909-20-6															x			
831	Biossido di silice (Anidride silicica/Kieselguhr)	FR	Prodotto fitosanitario	61790-53-2															x			
854	(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R; 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)	DE	Prodotto fitosanitario	231937-89-6															x			
855	(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1R/S solo 1:3) (Esbiotrina)	DE	Prodotto fitosanitario	260359-57-7															x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
848	N-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-N'-ciano-N-metiletandiminamide (Acetamiprid)	BE	Prodotto fitosanitario	160430-64-8															x			
835	Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)	PT	Prodotto fitosanitario	66230-04-4															x			
843	4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)	PT	Prodotto fitosanitario	122453-73-0															x			
859	Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)	HU	Polimero	25988-97-0		x									x							
863	Cloruro monoidrato di polimero di N, N-1,6-esanedilbis [N'-cianoguanidina] (EINECS 240-032-4) e esametilendiammina (EINECS 204-679-6)/Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)guanilguanidinio monoclodrato) (PHMB)	FR	Polimero	27083-27-8/32289-58-0					x													
868	Poli(esametilenebiguanide)	FR	Polimero	91403-50-8	x	x	x	x	x	x				x		x						
869	Poli(ossi-1,2-etanedil), α -[2-dicilmetilammonioetil]-omega-idrossi-, propanoato (sale) (Bardap 26)	IT	Polimero	94667-33-1		x		x							x							

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
872	Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio (Betaina polimerica)	EL	Polimero	214710-34-6								x										

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2017****che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei RAEE da parte degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE, è necessario stabilire una metodologia comune che gli Stati membri possano utilizzare per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro, da applicare quando tale opzione sarà a disposizione degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE.
- (2) Nel presente regolamento è opportuno definire parametri specifici, compreso «il peso delle AEE» e «i RAEE prodotti», per consentire un uso armonizzato delle metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti.
- (3) Per agevolare l'applicazione di metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in uno Stato membro, è necessario che le metodologie comprendano uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro.
- (4) Qualora i dati che devono essere segnalati dai produttori, o dai loro rappresentanti autorizzati, a norma dell'articolo 16 e dell'allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE non siano disponibili o siano lacunosi, gli Stati membri possono fornire stime circostanziate sulle quantità delle AEE immesse sui rispettivi mercati. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei dati, è opportuno avvalersi di una metodologia comune nei casi in cui tali stime siano necessarie.
- (5) La metodologia comune per il calcolo della stima circostanziata della quantità di AEE immesse sul mercato dovrebbe tener conto del fatto che la quantità di AEE immesse sul mercato nel territorio di uno Stato membro sia contabilizzato come peso delle AEE rese disponibili sul suo mercato, escludendo le AEE che ne hanno lasciato il territorio dopo essere state immesse sul mercato. Di conseguenza, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato dovrebbe basarsi sia sui dati inerenti la produzione interna di AEE nello Stato membro interessato sia sui dati inerenti le importazioni di AEE in detto Stato membro provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, e infine sulle esportazioni di AEE che lasciano lo Stato membro in questione verso un altro Stato membro o un paese terzo. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all'interno della quale, in particolare, la produzione interna di AEE è registrata sulla base dei codici del sistema PRODUZIONE COMUNITARIA (ossia i codici PRODCOM). Questi codici sono anche connessi ai codici delle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-UE) e di beni scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-UE).
- (6) I dati nazionali sulla produzione interna, sulle importazioni e sulle esportazioni di AEE sono comunicati attraverso il sistema Produzione Comunitaria, utilizzando i codici PRODCOM, e non quelli delle categorie delle AEE di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE. Tuttavia, se gli Stati membri effettuano stime sulle

⁽¹⁾ GUL 197 del 24.7.2012, pag. 38.

quantità di AEE immesse sul mercato, è importante che utilizzino un metodo di classificazione comune per convertire le statistiche inerenti a produzione interna, importazioni e esportazioni in dati che corrispondono al peso delle AEE immesse nei loro rispettivi mercati classificate secondo le categorie di cui alla direttiva 2012/19/UE.

- (7) Per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in un dato anno nel territorio di uno Stato membro, è importante che gli Stati membri utilizzino una metodologia comune che dovrebbe tener conto dei dati sulle quantità di AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro in passato, dei dati sulla durata di vita delle diverse AEE (in funzione della tipologia), del livello di saturazione del mercato nazionale e dei diversi cicli di vita delle AEE negli Stati membri. Dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri uno strumento di calcolo per i RAEE basato su questa metodologia, pre-inserendovi i dati necessari per consentirne l'applicazione immediata. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare i dati utilizzati nello strumento di calcolo per le AEE immesse sul mercato negli anni passati e/o i dati sulla durata di vita, facendo ricorso a dati pertinenti e giustificando tali aggiornamenti con prove a sostegno.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in uno Stato membro, che gli Stati membri utilizzano per calcolare, come opportuno, i tassi di raccolta dei RAEE. A tal fine, esso prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato membro per il calcolo dei RAEE, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «peso delle AEE»: il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo;
- b) «RAEE prodotti» all'interno di uno Stato membro: il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione.

Articolo 3

Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro

1. Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato, lo Stato membro calcola il peso delle AEE immesse sul mercato in un determinato anno sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2012/19/UE e del suo allegato X, parte B.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di calcolare il peso delle AEE immesse sul suo mercato ai sensi del paragrafo 1, effettua una stima circostanziata del peso delle AEE immesse sul suo mercato nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio. A tal fine, lo Stato membro utilizza la metodologia di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Calcolo della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base delle quantità di RAEE prodotti nel suo territorio, esso calcola la quantità totale di RAEE prodotti nel suo territorio in un determinato anno in base alla metodologia di cui all'allegato II.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—

ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo di stime circostanziate del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro

1. Le stime circostanziate del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno di riferimento sono calcolate utilizzando il metodo del consumo apparente, che si basa sull'equazione:

$$AEE \text{ immesse sul mercato}(t) = \text{Produzione interna}(t) + \text{Importazioni}(t) - \text{Esportazioni}(t)$$

dove:

Produzione interna (t) = il peso (tonnellate) delle AEE «finite», prodotte in uno Stato membro in un determinato anno di riferimento *t*.

Importazioni (t) = il peso (tonnellate) delle AEE immesse in uno Stato membro e provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, per distribuzione, consumo o uso, in un determinato anno di riferimento *t*.

Esportazioni (t) = il peso (tonnellate) delle AEE in uscita da uno Stato membro in un determinato anno di riferimento *t* e destinate a un altro Stato membro o a un paese terzo per distribuzione, consumo o uso.

2. Gli Stati membri utilizzano i dati sulla produzione interna di AEE per peso, comunicati sulla base della classificazione del sistema PRODUZIONE COMUNITARIA (codici PRODCOM).

Gli Stati membri utilizzano i dati sulle importazioni e le esportazioni di AEE per peso comunicati sulla base dei codici della nomenclatura combinata (codici NC).

3. Gli Stati membri utilizzano lo strumento per il calcolo dei RAEE di cui all'articolo 1 del presente regolamento per convertire le quantità di AEE prodotte internamente, importate ed esportate (e comunicate sulla base dei codici NC) in quantità di AEE immesse sul mercato suddivise per le categorie a loro pertinenti e di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE.

ALLEGATO II

Metodologia per il calcolo della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro

1. La quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro in un determinato anno è calcolato sulla base del quantitativo di AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e della corrispondente durata di vita del prodotto stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto, secondo l'equazione riportata di seguito:

$$W(n) = \sum_{t=t_0}^n POM(t) \cdot L^{(p)}(t, n)$$

dove:

$W(n)$ = quantità (tonnellate) di RAEE prodotti nell'anno di valutazione n ;

$POM(t)$ = quantità (tonnellate) di AEE immesse sul mercato nell'anno t ;

t_0 = primo anno di immissione sul mercato di una AEE;

$L^{(p)}(t, n)$ = profilo della durata di vita in base allo scarto, per un lotto di AEE immesse sul mercato nell'anno t , che riflette il loro probabile tasso di scarto nell'anno di valutazione n (percentuale di apparecchiature scartate rispetto al totale delle vendite nell'anno n) ed è calcolato applicando la funzione della distribuzione di Weibull definita da un parametro di forma con variazione temporale e da un parametro di scala come illustrato di seguito:

$$L^{(p)}(t, n) = \frac{\alpha(t)}{\beta(t)^{\alpha(t)}} (n-t)^{\alpha(t)-1} e^{-[(n-t)/\beta(t)]^{\alpha(t)}}$$

quando in un arco temporale si applicano gli stessi parametri sulla durata di vita, la distribuzione della durata di vita delle AEE viene semplificata con la formula che segue:

$$L^{(p)}(t, n) = \frac{\alpha}{\beta^\alpha} (n-t)^{\alpha-1} e^{-[(n-t)/\beta]^\alpha}$$

dove:

α (alfa) = «parametro di forma» della distribuzione di probabilità

β (beta) = «parametro di scala» della distribuzione di probabilità

2. Gli Stati membri utilizzano lo strumento di calcolo dei RAEE di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sviluppato sulla base della metodologia descritta al punto 1, per calcolare la quantità totale dei RAEE prodotti nel loro territorio in un determinato anno.
3. Nello strumento di calcolo dei RAEE saranno pre-inseriti i dati sulla quantità di AEE immesse sul mercato nel periodo 1980-2014 per ogni Stato membro, calcolato sulla base del metodo del consumo apparente illustrato nell'allegato I, e i dati sulla durata di vita dei prodotti per il periodo 1980-2030. I parametri di forma e di scala della distribuzione di probabilità, di cui al punto 1, determinati per ciascuno Stato membro, sono inclusi nello strumento di calcolo quali valori di default.
4. Gli Stati membri inseriscono nello strumento di calcolo dei RAEE i dati annuali relativi all'immissione sul mercato delle AEE, a partire dal 2015 fino all'anno precedente l'anno di riferimento, in modo da consentire il calcolo del peso dei RAEE prodotti in un determinato anno.
5. Gli Stati membri possono aggiornare i dati relativi alle AEE immesse sul mercato o alla durata di vita usati nello strumento di calcolo dei RAEE come illustrato al punto 3. Prima di procedere all'aggiornamento gli Stati membri informano la Commissione e forniscono prove pertinenti a sostegno, comprese ricerche di mercato ufficiali, risultati di audit e dati circostanziati derivanti dalla consultazione dei portatori di interesse.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/700 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2017****recante duecentosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) L'8 aprile 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Khadafi Abubakar Janjalani [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 22.12.2004.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/701 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	120,8
	TN	214,0
	TR	132,4
	ZZ	188,9
0707 00 05	MA	66,7
	TR	160,8
	ZZ	113,8
0709 93 10	MA	77,2
	TR	142,3
	ZZ	109,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	48,6
	IL	76,3
	MA	50,5
	TN	61,8
	TR	72,9
	ZZ	62,0
	ZZ	62,0
0805 50 10	AR	65,0
	EG	76,4
	TR	69,4
	ZZ	70,3
0808 10 80	AR	95,4
	BR	104,0
	CL	138,4
	CN	117,8
	NZ	153,9
	TR	97,9
	US	181,7
	ZA	115,5
	ZZ	125,6
	ZZ	125,6
0808 30 90	AR	147,2
	CL	139,5
	CN	122,9
	ZA	129,3
	ZZ	134,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT